



COMUNE DI AVIGLIANO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Regolamento approvato con deliberazione consiliare **n. 6 del 27.04.2023.**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Compiti della Commissione

Art. 3 - Composizione della Commissione

Art. 4 - Nomina della Commissione

Art. 5 - Sede delle adunanze

Art. 6 - Funzioni del Presidente

Art. 7 - Richiesta di intervento della Commissione - modalità della domanda

Art. 8 - Funzionamento - modalità e termini

Art. 9 – Sopralluoghi

Art. 10 - Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

Art. 11 – Verbali e pareri

Art. 12 - Ufficio per le attività della Commissione

Art. 13 - Compensi

Art. 14 - Spese di funzionamento della Commissione

Art. 15 - Norme finali

Art. 16 - Entrata in vigore – Pubblicità

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi generali di autonomia organizzativa dell'Ente, l'istituzione ed il funzionamento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) prevista dall'art. 141 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, "*Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza*", come introdotto dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, per l'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza).

Art. 2

Compiti della Commissione

1. La Commissione ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e di indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*);
 - e) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
 - f) esprimere parere ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e dell'assegnazione del codice identificativo comunale per le attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono necessari per locali e impianti con capienza superiore a 200 persone.
3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da

una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'Albo degli Ingegneri o nell'Albo degli Architetti o nell'Albo dei Periti Industriali o nell'Albo dei Geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del R.D. n.635/1940, per l'esercizio da parte della Commissione dei controlli di cui al primo comma, lett. e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
5. Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e delle strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:
 - a) locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) parchi divertimento e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.
6. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Comunale e Commissione Provinciale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa dal tecnico abilitato che sottoscrive la relazione allegata alla richiesta.

Art. 3

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal/dai dirigente/i dell'ufficio/degli uffici tecnico/i comunale/i o suo/suoi delegato/i;
 - e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un Esperto in elettrotecnica.
2. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.
3. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4. La Commissione, inoltre, dovrà essere integrata con un rappresentante del CONI provinciale o suo delegato, con funzioni consultive, nel caso di impianti sportivi di cui all'art. 3 del D.M. 18 marzo 1996.
5. Quando sono impiegate attrezzature di trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è, comunque, richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
6. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
7. Le funzioni di Segretario verbalizzante della commissione sono affidate al Funzionario responsabile dell'ufficio Polizia Amministrativa e, in sua sostituzione, ad altro dipendente appartenente al medesimo ufficio.

Art. 4

Nomina della Commissione

1. I componenti della Commissione, compreso il Presidente, sono nominati, ogni tre anni, con provvedimento del Sindaco.
2. I componenti tecnici, esterni al comune, di cui al comma 2 lettera f) e comma 3, dell'art. 141-bis del R.D. 06/05/1940 n.635, sono nominati dal Sindaco, previa richiesta al rispettivo ordine professionale, il quale provvederà ad inviare alcuni nominativi. Qualora l'ordine non comunichi i suddetti nominativi, provvede con incarico fiduciario diretto.
3. Gli esperti possono essere rinominati.

Art. 5

Sede delle adunanze

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Art. 6

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca, conduce la discussione e decide il calendario dei lavori. D'intesa con il Responsabile dell'ufficio Polizia Amministrativa, può invitare ai lavori della Commissione personale di altri uffici comunali al fine di acquisire informazioni o chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame. Nell'ordine del giorno possono essere presenti le seguenti fattispecie:
 - a) attività permanenti (locali);
 - b) manifestazioni temporanee;

- c) ratifiche dei pareri espressi dai membri delegati all'effettuazione dei sopralluoghi alle manifestazioni temporanee.
- 2. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine cronologico di arrivo, riferito a ogni singola categoria sopra indicata.
- 3. In caso di urgente necessità, rappresentata e circostanziata dall'interessato, il Presidente, in via eccezionale e straordinaria, può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori pratiche relative alle fattispecie indicate alle lettere a) e b), dando atto, nel verbale di seduta, delle motivazioni che stanno alla base della scelta operata.

Art. 7

Richiesta di intervento della Commissione- modalità della domanda

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata dal soggetto interessato con istanza in bollo, diretta al Sindaco, attraverso la procedura on-line telematica o via PEC.
2. La richiesta è presentata:
 - a) almeno sessanta giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, in caso di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno trenta giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (per verifica agibilità), concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.
3. Nei casi di urgenza motivata, come nei casi di iniziative promosse da pubbliche amministrazioni che non siano state preventivamente programmate, la richiesta deve essere presentata almeno quindici giorni prima.
4. Le istanze pervenute dopo tali termini sono improcedibili, salvo provvedimento motivato del Sindaco.
5. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nel presente Regolamento e previsto dalla vigente normativa, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.
6. Il Segretario della Commissione, verificata la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste, la trasmette al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e alla A.S.P., per i connessi adempimenti di competenza, anticipandola, via e-mail, agli altri componenti della C.C.V.L.P.S.

Art. 8

Funzionamento - modalità e termini

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso in forma scritta, da inviare, a cura del Segretario, anche via e-mail, a tutti i componenti, con indicati giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.
3. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato sino a ventiquattro ore prima della data della riunione.
4. Le sedute della Commissione sono valide quando intervengono tutti i componenti.
5. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
6. I commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute e dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 51 del c.p.c., e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Avigliano.
7. I richiedenti ed i professionisti incaricati possono chiedere, tramite il Segretario, di essere sentiti dalla Commissione nella quale si trattano le loro pratiche. Ogni singolo componente tecnico della Commissione, previa valutazione della pratica precedentemente trasmessa rispetto alla data prevista per l'adunanza, potrà richiedere, tramite il segretario, di convocare i predetti soggetti.
8. Il parere della Commissione è reso almeno sette giorni prima della data della manifestazione e, negli altri casi, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa, come attestato dal protocollo generale; è redatto in forma scritta e notificato al richiedente.

Art. 9

Sopralluoghi

1. Esaminato il progetto relativo alla realizzazione o ristrutturazione di un locale o la documentazione prodotta a corredo delle richieste di autorizzazione per manifestazioni temporanee, la Commissione effettua i necessari sopralluoghi, salvo le ipotesi previste dall'art.2 comma 5 del presente Regolamento.
2. La Commissione, tramite il Presidente, dispone le verifiche ai locali di pubblico spettacolo ogniqualvolta lo ritenga necessario e, periodicamente, quando siano trascorsi almeno tre anni dall'ultimo sopralluogo al fine di effettuare i controlli di cui al punto 3 dell'art. 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e nei casi previsti ai punti 1) e 3) dell'art. 13 della Circolare Ministero dell'Interno n.16, del 15 Febbraio 1951.

3. Di regola il sopralluogo per le manifestazioni temporanee è effettuato ventiquattro ore prima dell'inizio della manifestazione, salvo deroghe per comprovata necessità, attestate dal Presidente.

Art. 10

Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle:
 - a) condizioni da recepire nel progetto;
 - b) prescrizioni per la gestione.
2. Tali delegati saranno, di volta in volta, prescelti tra quelli con competenze specifiche.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, in forma scritta, al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione e, nel caso di manifestazioni temporanee, prima dell'inizio della manifestazione.
4. Il parere è assunto e ratificato dalla Commissione nella prima adunanza successiva al sopralluogo medesimo.

Art. 11

Verbali e pareri

1. Il parere della Commissione è redatto in forma scritta, nei termini previsti dal precedente art. 8, ed è motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per ogni seduta è redatto, dal Segretario, il relativo verbale che deve riportare:
 - il luogo della riunione;
 - l'elenco dei membri presenti, compreso il richiedente e/o il suo delegato;
 - l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - una concisa esposizione dei lavori svolti ed eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sui locali/impianti e/o sulle strutture ispezionate;
 - le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
3. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene comunicato, a cura del Responsabile dell'Ufficio Polizia Amministrativa, al soggetto interessato ed agli Uffici comunali dei servizi competenti, deputati al rilascio di specifiche autorizzazioni previste per legge.
4. Il Segretario ha cura di raccogliere verbali e pareri, assicurandone la conservazione.

Art. 12

Ufficio per le attività della Commissione.

1. L'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S., individuato all'interno dell'Ufficio Polizia Amministrativa, rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione.
2. In particolare, tale Ufficio ha il compito di:
 - ricevere ed istruire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
 - inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
 - redigere ed archiviare i verbali della Commissione;
 - inviare copia dei verbali, per estratto, ai soggetti richiedenti ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/licenze di esercizio di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.;
 - archiviare, anche su supporto informatico, la documentazione dell'attività della Commissione;
 - organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
 - curare i rapporti con gli Organi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
 - creare, realizzare ed aggiornare un sito web contenente tutte le informazioni e modalità di presentazione delle istanze per manifestazioni/strutture di pubblico spettacolo;
 - raccogliere ed aggiornare le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale informativo sarà reso disponibile nel corso delle riunioni, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;
 - verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali.

Art. 13

Compensi

1. La partecipazione dei membri effettivi alle riunioni della Commissione, fatta eccezione per l'esperto in elettrotecnica e/o per gli eventuali componenti aggregati di cui all'art. 3 comma 2 nell'ipotesi in cui questi ultimi siano soggetti esterni all'amministrazione e individuati fra liberi professionisti, del rappresentante del CONI, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non dà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, in virtù dell'art. 1 comma 440 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di Stabilità 2014.

Art. 14

Spese di funzionamento della Commissione

1. Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto n. 635/1940 (così modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001), le spese di ispezione della Commissione sono poste a totale ed esclusivo carico del conduttore dei locali, nella misura stabilita dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

2. Nessun pagamento è dovuto per:

- a) i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza di cui all'art. 141, comma 1 lett. e) del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940;
- b) le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale richieste direttamente dall'ente;

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle disposizioni del T.U.L.P.S. e al relativo Regolamento di attuazione, alle norme tecniche previste dal D.M. 19 agosto 1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”* e dal D.M. 18 marzo 1996 *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi”*.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali o comunque di provvedimenti emanati da Enti sovraordinati cui il comune è tenuto a conformarsi. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 16

Entrata in vigore – Pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto. Con effetto dalla data in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.